



STATUTO SOCIALE

ART. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la Delegazione U.S.C.I.- Unione Società Corali Italiane della Provincia di Varese che aderisce ai principi e agli scopi della U.S.C.I. Lombardia e raggruppa, su base volontaria, le Società Corali aventi sede nella provincia di Varese, con un minimo di 3. E' una struttura apartitica. senza fini di lucro e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopi sociali

Sono scopi della Delegazione:

- a) incrementare l'attività corale nel contesto culturale e sociale e assicurare la ricerca, la conservazione e lo studio del patrimonio musicale ed etno-musicale italiano, con particolare riguardo al ricupero ed alla costante diffusione delle realtà provinciali e locali;
- b) promuovere corsi didattici, seminari di studio, concorsi, rassegne, concerti e manifestazioni musicali e corali in ambito provinciale e locale;
- c) indire e organizzare corsi, concorsi, rassegne e concerti in ambito provinciale e locale, promuovendo e stimolando la partecipazione delle Società Corali associate a manifestazioni similari a livello interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- d) curare la diffusione di pubblicazioni, notiziari e registrazioni specializzate nel canto corale e istituire eventuali biblioteche di consultazione;
- e) collaborare con enti ed istituzioni per sostenere e tutelare gli interessi generali e gli obiettivi dell'USCI, della Delegazione e delle Società Corali associate;
- f) sviluppare le relazioni con altre organizzazioni musicali a livello provinciale e locale e con associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private;
- g) trovare fonti di autofinanziamento a livello provinciale e locale per sostenere adeguatamente l'attività della Delegazione, anche in aggiunta alle percentuali di competenza della Delegazione sulle quote d'iscrizione versate dalle Società Corali affiliate all'USCI Lombardia.

ART. 3 - Sede

La sede legale della Delegazione è: 21100 VARESE - Piazza Canonica, 11 - c/o Uffici Parrocchiali. L'eventuale trasferimento in altra località della provincia di Varese può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non richiede la modifica dello Statuto.

COMPAGINE ASSOCIATIVA

ART. 4 - Associati

Sono soci della Delegazione le Società Corali con i relativi coristi della provincia di Varese iscritte all'USCI Lombardia e quindi alla Delegazione medesima.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri e sono tenuti a concorrere al conseguimento degli scopi sociali.

L'iscrizione dà diritto agli associati, purché in regola con il versamento delle quote annuali, di partecipare all'attività associativa; di accedere, tramite propri rappresentanti, a tutte le cariche sociali; di avvalersi di tutte le prestazioni fornite dalla Delegazione, nonché di quelle derivanti dalla partecipazione di quest'ultima all'USCI Lombardia e alla Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO.).

L'iscrizione ha durata illimitata, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

ART. 5 - Ammissione

L'iscrizione alla Delegazione e quindi all'USCI Lombardia si ottiene inoltrando apposita domanda di affiliazione alla Delegazione medesima.

L'iscrizione comporta l'accettazione del presente Statuto e di quello dell'USCI Lombardia, nonché di tutte le disposizioni interne deliberate dagli organi statutari.

ART. 6 - Requisiti statutari

Le Società Corali devono essere dotate di loro proprio Statuto e di loro propri Organi Direttivi indipendenti.

Gli Statuti delle Società Corali iscritte all'USCI Lombardia non possono essere in contrasto con gli obiettivi e gli scopi dello Statuto dell'USCI Lombardia e della Delegazione di Varese. Pertanto, all'atto dell'iscrizione, le Società Corali devono presentare n. 2 copie del loro Statuto, uno per l'USCI Lombardia e uno per la Delegazione, e sottoscrivere un documento dove accettano sia lo Statuto dell'USCI Lombardia sia quello della Delegazione di Varese.

ART. 7 - Quote associative

Le Società Corali iscritte sono tenute al versamento della quota associativa annuale nella misura e nel termine stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di eventuali corrispettivi eventualmente stabiliti dal Consiglio medesimo a fronte di servizi resi in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La quota associativa deve intendersi in ogni caso a fondo perduto in quanto intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - Intrasmissibilità della posizione associativa

La qualifica di associato e i relativi diritti e obblighi sono intrasmissibili a terzi, salvo i casi di trasformazione, fusione, cambio di denominazione delle Società Corali iscritte od operazioni analoghe.

ART. 9 - Cessazione

Le Società Corali iscritte ed i singoli Coristi cessano di appartenere alla Delegazione e quindi all'USCI Lombardia:

- a) per dimissioni spontanee;
- b) per mancato rinnovo dell'iscrizione;
- c) in caso di espulsione per indegnità deliberata dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 15, lett. e).

ART. 10 - Decadenza dei diritti

In tutti i casi previsti dal precedente art.9 decadono tutti i diritti delle singole Società Corali interessate e dei loro rappresentanti sia nelle Assemblies che in tutti gli organi regionali e provinciali. In tale caso si procede pertanto alla loro immediata sostituzione con altri aventi diritto. Il mancato rinnovo dell'iscrizione fa decadere anche tutti i vantaggi associativi, assicurativi, istituzionali e normativi a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

ORGANI DELLA DELEGAZIONE

ART. 11 - Organi

Gli Organi della Delegazione sono:

- a) l'Assemblea Generale delle Società Corali iscritte;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) la Commissione Artistica.

ART. 12 - Disposizioni sulle cariche associative

Le cariche elettive, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle funzioni e possono essere assunte soltanto da esponenti di Società Corali iscritte all'USCI Lombardia e quindi alla Delegazione di Varese che abbiano compiuto i 18 anni di età. Fanno eccezione i componenti del Collegio dei Sindaci e della Commissione Artistica, che possono essere eletti anche tra soggetti diversi, aventi idonei requisiti.

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 13 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale, massimo Organo della Delegazione, è composta da 1 rappresentante per ognuna delle Società Corali iscritte. Sono membri di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Legittimazione

Alla Assemblea Generale partecipa, in rappresentanza delle Società Corali regolarmente iscritte ed in regola con il versamento delle quote annuali, n. 1 rappresentante per ognuna delle stesse, oppure loro delegati, purché muniti di delega scritta e firmata.

ART. 15 – Compiti

L'Assemblea Generale, in sede ordinaria:

- a) nomina il Presidente dell'Assemblea, il Segretario e 2 Scrutatori;
- b) discute ed approva la relazione della gestione sociale e il conto economico, con l'astensione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i rappresentanti delle Società Corali iscritte. Non possono essere eletti, per lo stesso mandato, più componenti di una singola Società Corale iscritta. In caso di parità di voti risulta eletto il rappresentante della Società Corale da più tempo o per più tempo iscritta all'USCI;
- d) elegge i 3 membri effettivi e i 2 supplenti del Collegio dei Sindaci scegliendoli tra gli iscritti o cooptandoli dall'esterno;
- e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'espulsione per indegnità delle Società Corali e dei singoli Coristi nei casi di gravi violazioni dello Statuto, dopo contraddittorio con gli interessati;

in sede straordinaria:

- f) propone ed approva eventuali modifiche allo Statuto della Delegazione;
- g) delibera lo scioglimento della Delegazione e la conseguente uscita dall'USCI Lombardia.

ART. 16 - Convocazione

L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente della Delegazione, o dal Segretario per delega, una volta all'anno, entro il 31 marzo, oppure ogni qualvolta la convocazione

sia stata richiesta dalla metà più una delle Società Corali aventi diritto o se ne riscontri la necessità straordinaria.

In caso di impedimento o dimissioni del Presidente della Delegazione l'Assemblea Generale viene convocata dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano.

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi diritto dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e, un'ora dopo, in seconda convocazione. Gli avvisi devono essere consegnati alle Poste almeno 30 giorni prima della data fissata.

ART. 17 - Validità delle sedute

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, compreso le deleghe.

In sede straordinaria l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, compreso le deleghe.

ART. 18 - Diritto di voto

I partecipanti di diritto all'Assemblea Generale hanno a disposizione i voti di seguito indicati:

- a) le Società Corali iscritte: 1 voto ciascuna.
- b) i componenti del Consiglio Direttivo: 1 voto ciascuno.

Gli aventi diritto, in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, possono farsi rappresentare rilasciando delega scritta e firmata ad un altro avente diritto.

Ogni avente diritto può portare 1 sola delega.

Il Tesoriere, il Segretario, i componenti della Commissione Artistica, ove non siano portatori ad altro titolo del diritto di voto ed i componenti del Collegio dei Sindaci in ogni caso, non votano.

ART. 19 – Votazioni

Per la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto, o per alzata di mano se la metà più uno degli aventi diritto presenti approva. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato.

ART. 20 - Validità delle deliberazioni

Sono valide le deliberazioni votate con la maggioranza relativa dei voti. mentre per quelle riguardanti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Delegazione è necessario il raggiungimento dei due terzi dei voti.

ART. 21 - Verbale

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale circostanziato, trascritto in apposito libro ed inviato in copia ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, della Commissione Artistica, nonché alle Società Corali iscritte e all'USCI Lombardia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.

Essi durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i membri del Collegio dei Sindaci e il Presidente della Commissione Artistica, che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

ART. 23 - Incompatibilità

La carica di Consigliere è incompatibile con altre cariche nel solo ambito della Delegazione.

ART. 24 – Compiti

Il Consiglio Direttivo, convocato periodicamente dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano, delibera su tutti gli affari generali della stessa, regolandone l'attività conseguente a proposte e programmi, al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari propri della Delegazione e dell'USCI Lombardia. In particolare:

- a) elegge, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione ha luogo con votazione a scrutinio segreto o per acclamazione se la metà più uno dei Consiglieri approva. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio immediato;
- b) nomina il Tesoriere e il Segretario, scegliendoli anche tra soggetti che non fanno parte del Consiglio Direttivo, aventi idonei requisiti. In tal caso, essi partecipano alle sedute senza diritto di voto;
- c) nomina i componenti della Commissione Artistica scegliendoli tra gli iscritti all'USCI Lombardia e alla Delegazione oppure fra personalità esterne aventi idonei requisiti;
- d) predispone i conti economici preventivi e consuntivi;
- e) delibera sulla erogazione dei fondi disponibili entro i limiti del conto economico preventivo e delle disponibilità finanziarie;
- f) approva i regolamenti dei concorsi e delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio e delle manifestazioni proposte dalla Commissione Artistica e/o dalle Società Corali iscritte, inviandone copia all'USCI Lombardia per le necessarie verifiche e approvazioni;
- g) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- h) consiglia e sostiene le Società Corali iscritte nella organizzazione ottimale delle varie attività e ne controlla l'operato, il quale non deve essere in contrasto con lo Statuto della Delegazione e dell'USCI Lombardia;
- i) promuove ed organizza, anche in collaborazione con le Società Corali iscritte, con gli enti provinciali, le istituzioni pubbliche e private, le associazioni e i privati, manifestazioni a carattere provinciale e locale;
- j) cura le relazioni con l'USCI Lombardia, soprattutto attraverso il Presidente della Delegazione, che fa parte di diritto del Consiglio Regionale dell'USCI, con le strutture provinciali della pubblica amministrazione e con gli enti culturali, artistici, scolastici e turistici provinciali e locali, al fine di stabilire rapporti ottimali di collaborazione, senza sovrapporsi alle Società Corali iscritte, ma affiancandole e sostenendole;
- k) interviene presso le Società Corali iscritte per dirimere eventuali vertenze interne o esterne;
- l) determina e adegua le quote associative annuali spettanti alla Delegazione (di Varese), in aggiunta alle quote spettanti all'USCI Lombardia;
- m) verifica la compatibilità degli Statuti delle Società Corali iscritte, che ne rilasciano copia, con gli obiettivi e gli scopi della Delegazione e dell'USCI Lombardia;
- n) propone all'Assemblea Generale l'espulsione per indegnità delle Società Corali e dei singoli Coristi nei casi di gravi violazioni dello Statuto;
- o) conferisce eventuali incarichi professionali, a pagamento.

ART. 25 – Convocazione

La convocazione avviene mediante invio a tutti gli aventi diritto dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. Gli avvisi devono essere

consegnati alle Poste almeno 10 giorni prima della data fissata.
In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con avviso verbale dal Presidente o, per delega di quest'ultimo, dal Segretario.

ART. 26 – Verbale

Di ogni seduta deve essere redatto il verbale, trascritto in apposito libro e inviato in copia a tutti i partecipanti alle riunioni del Consiglio Direttivo, ancorché assenti.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 27 - Compiti

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione, con poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione previsti dallo Statuto e sui conti correnti bancari, per i quali il Presidente può concedere eventuale delega al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario. Per eventuali atti di carattere straordinario deve richiedere il benestare del Consiglio Direttivo ed eventualmente quello del Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia per casi eccezionali di competenza comune.

Convoca l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria e le riunioni del Consiglio Direttivo con le modalità previste dallo Statuto.

Organizza, indirizza e controlla il lavoro del Segretario e del Tesoriere e vigila sul corretto andamento delle attività della Delegazione e delle Società Corali iscritte.

Partecipa alle riunioni periodiche del Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia in rappresentanza della Delegazione e delle Società Corali iscritte.

Delega al Vice Presidente e ai Consiglieri eventuali funzioni di supporto e di controllo sulle attività della Delegazione, sulle manifestazioni e sulle Società Corali iscritte.

Adotta tutti quei provvedimenti con carattere d'urgenza ritenuti necessari per il buon funzionamento e gli interessi della Delegazione e dell'USCI Lombardia, informando tempestivamente sia il Consiglio Direttivo che il Consiglio Regionale, per casi comuni.

Risponde del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale ed eventualmente anche al Consiglio Regionale, compreso l'operato degli organi affidati al suo controllo o da lui delegati.

E' il garante della Delegazione presso gli enti pubblici e privati.

ART. 28 - Limite di spesa

Il Presidente della Delegazione è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a non consentire, accettare o avallare alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo e delle disponibilità finanziarie, e non deve in nessun caso firmare o sottoscrivere impegni eccedenti le sue mansioni e i suoi poteri di rappresentante legale pro-tempore della Delegazione e di Consigliere dell'USCI Lombardia.

ART. 29 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di temporanea assenza, di impedimento o di eventuali dimissioni.

ART. 30 – Sostituzione

In caso di dimissioni o di assenza non temporanea del Presidente, il Vice Presidente subentra nella funzione fino alla scadenza del triennio in corso, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo che, a maggioranza semplice, può deliberare di procedere alla surroga in Consiglio con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale e procedere alla elezione del nuovo Presidente con le modalità previste nello Statuto.

Nel caso che anche il Vice Presidente fosse assente o dimissionario, il Consiglio Direttivo deve delegare le funzioni provvisorie del Presidente al Consigliere Anziano, procedere alle surroghe in Consiglio Direttivo con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale ed eleggere quindi il nuovo Presidente con le modalità previste nello Statuto, oppure convocare l'Assemblea Generale Straordinaria in caso di non accettazione da parte dei suddetti.

TESORIERE E SEGRETARIO

ART. 31 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto tra gli stessi Consiglieri o all'esterno, tra gli iscritti o tra i non iscritti alla Delegazione.

Il Tesoriere è responsabile della gestione del patrimonio sociale ed è tenuto a presentare il conto economico ad ogni richiesta del Presidente o del Collegio dei Sindaci.

Tiene aggiornata la contabilità sociale ed i relativi libri, registri o mastri, in conformità delle vigenti leggi e delle buone regole contabili.

Redige il progetto del bilancio conto economico sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo e il conto economico consuntivo.

In occasione delle sedute del Consiglio Direttivo presenta la situazione aggiornata di cassa.

E' autorizzato a tenere a proprie mani una somma in contanti deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto tra gli stessi Consiglieri o all'esterno tra gli iscritti o tra i non iscritti alla Delegazione.

Ha la responsabilità di dare corretta attuazione a quanto stabilito dallo Statuto della Delegazione e da quello dell'USCI Lombardia, alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e alle disposizioni del Presidente o del Vice Presidente.

Cura la tenuta dei libri sociali e provvede alla registrazione dell'iscrizione e della cessazione degli associati tenendo periodicamente aggiornato il relativo registro.

Redige il verbale delle sedute e sottoscrive, d'incarico del Presidente, la corrispondenza sociale.

ART. 33 - Disposizioni comuni

Il Tesoriere e il Segretario si occupano, per quanto di rispettiva competenza, della corrispondenza in arrivo e in partenza, che evadono ed archiviano con la necessaria cura e scrupolosità.

Assistono il Presidente, il Vice Presidente e gli eventuali Consiglieri Delegati nella preparazione delle riunioni degli organi statutari e nelle loro attività.

Assistono il Consiglio Direttivo nell'espletamento di tutte le attività di carattere amministrativo e fiscale riguardanti la gestione della Delegazione, sulla base delle leggi vigenti, anche nei confronti dell'USCI Lombardia.

Rispondono del loro operato al Presidente e al Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere affidate alla medesima persona.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 34 - Composizione

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale come stabilito dall'articolo 15 comma d), ed è diretto e rappresentato da un Presidente che i 5 componenti eleggono tra di loro a maggioranza semplice scegliendolo tra uno dei 3 Sindaci effettivi eletti.

Controlla la gestione finanziaria della Delegazione e la tenuta dei libri contabili, con l'obbligo di

riferire all'Assemblea Generale della stessa ed all'USCI Lombardia in caso di necessità.
Durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Presidente del Collegio Sindacale rappresenta lo stesso verso il Consiglio Direttivo, verso l'Assemblea Generale e verso l'USCI Lombardia.

ART. 35 - Incompatibilità

La carica di Sindaco è incompatibile con altre cariche nel solo ambito della Delegazione.

COMMISSIONE ARTISTICA

ART. 36 - Composizione

La Commissione Artistica è composta da un minimo di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra gli iscritti o tra personalità esterne, i quali eleggono tra loro il Presidente della Commissione stessa, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo, dove il Presidente rappresenta la Commissione partecipando alle riunioni senza diritto di voto. Collabora anche con la Commissione Artistica dell'USCI Lombardia per la preparazione di concorsi, corsi, rassegne, seminari riguardanti la Delegazione di Varese.

ART. 37 - Incompatibilità

La carica di componente della Commissione Artistica è incompatibile con altre nel solo ambito della Delegazione.

ART. 38 - Compiti

La Commissione Artistica ha i seguenti compiti:

- a) curare le iniziative atte ad incrementare il livello artistico e qualitativo delle Società Corali iscritte;
- b) elaborare, in collaborazione con la Commissione Artistica dell'USCI Lombardia, i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici e dei seminari di studio, con i relativi contenuti;
- c) sostenere e consigliare le Società Corali iscritte nella organizzazione locale dei corsi, seminari, concorsi, rassegne e concerti. sotto il profilo tecnico-musicale.

COMPITI DELLA DELEGAZIONE DI VARESE

ART. 39 - Compiti

In conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell'USCI Lombardia, i compiti della Delegazione sono i seguenti:

- a) promuovere l'iscrizione all'USCI Lombardia del maggior numero possibile di Società Corali operanti nella provincia di Varese. Adesioni extra territoriali devono essere preventivamente concordate con l'USCI Lombardia;
- b) organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati della zona, manifestazioni provinciali e interprovinciali;
- c) curare l'organizzazione di manifestazioni specifiche assegnate dall'USCI Lombardia alla Delegazione;
- d) curare le relazioni con gli enti pubblici e privati, società, associazioni turistiche, culturali,

- scolastiche e artistiche della zona, al fine di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione;
- e) tenere costanti rapporti con il Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia e con le Società Corali iscritte e anche con le altre Delegazioni provinciali, sostenendo e consigliando professionalmente gli stessi per il raggiungimento di risultati ottimali, sia tecnici che organizzativi;
 - f) tendere, nel limite delle proprie competenze, alla realizzazione degli scopi statutari previsti nell'articolo 2;
 - g) trovare fonti di autofinanziamento per sostenere adeguatamente l'attività e lo sviluppo della Delegazione e delle Società Corali iscritte;
 - h) promuovere la ricerca di occasioni per esecuzioni pubbliche da parte delle Società Corali iscritte.

ART. 40 - Collegamenti istituzionali

La Delegazione e le Società Corali iscritte godono di piena autonomia sostanziale e processuale sul piano privatistico ed associativo, fatta salva sul piano istituzionale l'unitarietà degli obiettivi dello Statuto dell'USCI Lombardia e dello Statuto della Delegazione.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 41 - Fondo comune

Il fondo comune della Delegazione è costituito dalle quote associative annuali che le Società Corali versano all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, dalle eventuali erogazioni regionali e provinciali, da altre erogazioni di enti pubblici e privati, nonché dai contributi, dalle donazioni, dalle oblazioni e dai lasciti che pervengono a qualsiasi titolo.

ART. 42 - Ricerca di fondi

La Delegazione e le Società Corali ad essa associate possono richiedere contributi a vario titolo, direttamente o tramite l'USCI Lombardia, alla Regione Lombardia, all'Amministrazione Provinciale di Varese, ai Comuni di residenza e agli enti pubblici e privati della zona, nonché ad aziende e privati.

BILANCIO

ART. 43 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispose il conto economico consuntivo.

Il conto economico, unitamente alla relazione di accompagnamento del Consiglio Direttivo e alle osservazioni del Collegio dei Sindaci, rimane depositato presso la Segreteria della Delegazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea Generale, a disposizione di tutte le Società Corali iscritte, che possono prenderne visione tramite i rispettivi rappresentanti legali o loro delegati muniti di apposita procura scritta.

ART. 44 - Indivisibilità del fondo comune

Durante la vita della Delegazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, risorse o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di altro ente non

commerciale o organizzazione non lucrativa che statutariamente faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

SCIOGLIMENTO DELLA DELEGAZIONE (DI VARESE)

ART. 45 – Scioglimento

Lo scioglimento della Delegazione può essere deliberato solo dall'Assemblea Generale Straordinaria, come stabilito dagli articoli 15, lett. g) e 20 del presente Statuto. In mancanza di tale atto può essere deliberato dal Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia nei seguenti casi:

- a) quando nessuna Società Corale si iscrive o rinnova l'iscrizione alla Delegazione e quindi all'USCI Lombardia;
- b) in presenza di fatti o situazioni di particolare gravità che potrebbero pregiudicare l'immagine e l'esistenza dell'USCI Lombardia stessa.

ART. 46 - Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della Delegazione l'Assemblea Generale Straordinaria della stessa o il Consiglio Regionale dell'USCI Lombardia provvedono alla nomina di un liquidatore. Ove, saldati i debiti sociali della Delegazione, sussistesse un attivo, lo stesso sarà devoluto ad altra associazione locale avente finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

NORME GENERALI

ART. 47 - Diritto di accesso

La Delegazione garantisce il diritto di accesso alla propria documentazione da parte degli aventi diritto. nei modi e nelle forme di cui alla Legge n. 241/90 e relativi regolamenti di attuazione.

ART. 48 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia associativa, nonché le leggi e i regolamenti dello Stato italiano e della Regione Lombardia per il settore specifico.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Varese.

* * * * *

Testo approvato dalla Assemblea Generale dell'USCI Varese del 17 gennaio 1999.

Conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.